

DIOCESI DI .....

PARROCCHIA .....

COMUNE DI .....

**RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DA FARSI IN ALTRA PARROCCHIA**

Al parroco della parrocchia .....

La prego di voler procedere alle pubblicazioni cartonomiche nella Sua chiesa parrocchiale secondo le prescrizioni del *Decreto generale* della C.E.I. sul matrimonio canonico (n. 13) per le nozze che intendono contrarre

COGNOME dello sposo .....

COGNOME della sposa .....

NOMI .....

NOMI .....

nato a .....

nata a .....

il .....

il .....

residente in .....

residente in .....

di professione .....

di professione .....

stato civile .....

stato civile .....

Resto in attesa della dichiarazione di avvenute pubblicazioni predisposta a tergo.

*I fedeli sono obbligati in coscienza a notificare al parroco o all'Ordinario del luogo, prima che il matrimonio venga celebrato, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza.*

luogo .....

data di compilazione .....

timbro  
parrocchiale

IL PARROCO

Mod. IX C.E.I.

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI**

PARROCCHIA .....

COMUNE DI .....

Il sottoscritto attesta che all'albo parrocchiale sono state eseguite le pubblicazioni per il matrimonio di cui retro nei giorni ..... e che

nessun impedimento è stato denunciato

è stato notificato il seguente impedimento .....

luogo .....

data del rilascio .....

timbro  
parrocchiale

IL PARROCO

Il *Decreto generale* della C.E.I. per questo documento non prevede alcuna vidimazione da parte della Curia diocesana nel caso che debba essere trasmesso in altra diocesi.

- La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale (cfr. *Decreto generale*, 13).  
Le pubblicazioni oltre che nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi, qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.
- In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelli dell'atto civile.
- L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi di precepto (cfr. *Decreto generale*, 12).